

Lorenza Carlassare

DIRITTI E GARANZIE NEL RIAFFIORARE DEI MODELLI AUTORITARI

SOMMARIO 1.- *Il Capo e le “tradizioni despotiche italiane”*. 2.- *I tratti del modello novecentesco: l’indiscutibilità del Capo, il rapporto con le masse, il controllo dell’informazione*. 3.- *La noncuranza delle regole*. 4.- *L’ideologia*. 5.- *Segue: l’interpretazione autoritaria della democrazia e i riflessi sulla forma di governo*. 6.- *Il legame fra prima e seconda parte della Costituzione*. 7.- *Il ‘significato’ dell’elezione secondo Alfredo Rocco; inquietanti analogie*. 8.- *Quali difese oltre al referendum oppositivo ?* 9.- *La cultura è una garanzia? La resistenza negli Atenei al tempo del fascismo. I giuristi*.

1.- *Il Capo e le “tradizioni despotiche italiane”*. Il fascino dei modelli autoritari del’900 è oggi evidente, benché non dichiarato; a parole, anzi, li si sconfessa e se ne prendono le distanze nel momento stesso in cui si propongono soluzioni che li richiamano presentandole come ‘nuove’, attuali, necessarie a svecchiare il modello disegnato dalla Costituzione repubblicana. Nuove non sono, ma soltanto presentate diversamente, in modo più consoni agli umori dei tempi : nulla ritorna identico, ma la storia spesso si ripete.

Si parla tranquillamente, ad esempio, di Capo carismatico come se non fosse uno dei tratti essenziali dello stato autoritario; è vero che oggi in mano non ha più il moschetto, né in capo l’elmo guerriero, e non vaticina per l’Italia destini imperiali. Il suo carisma sta altrove, in un potere che si radica in ‘valori’ materiali o meglio in suggestioni legate a ricchezza, posizione e potere sociale tarate su aspirazioni al successo con qualunque mezzo raggiunto, unite al disprezzo per la cultura e per chi la pratica , valori negativi cui la ‘gente’ appare fortemente sensibile, addestrata a lungo dai *media* a subirne la suggestione. Il sogno, in definitiva, di raggiungere una posizione di superiorità in una società *diseguale* porta ad ammirare chi c’è riuscito : i mezzi non contano.

Insieme, sotterraneo, c’è un motivo di fondo che ritorna : la voglia del ‘padre’ o del ‘padrone’, di ‘qualcuno’, insomma, che decide per tutti senza trovare ostacoli e col suo potere aggiusta sempre le cose . Una tendenza antica di secoli, indice “delle tradizioni despotiche italiane , risorgenti dalle ime viscere sociali” diceva Gaetano Arangio-Ruiz a fine ottocento parlando del potere ‘personale’ di Crispi: “E’ un difetto della razza latina il non trovar salute fuori di un uomo , ed appunto perciò è soggiaciuta a lungo e duro despotismo”. Il sistema parlamentare , invece, “come quello che contraddice alle forme di governo esclusivo, è in antagonismo

con la necessità di concentrar tutto in un uomo, che è idea per l'appunto esclusiva" e si basa "sulla utilità di tutti, necessità di nessuno" (1).

Per le masse, tuttavia, se diseducate politicamente e culturalmente, il potere del Capo ha più fascino della democrazia.

2.- *Il modello novecentesco: l'indiscutibilità del Capo, il rapporto con le masse. Il controllo dell'informazione.* La figura del Capo dev'essere necessariamente 'indiscutibile'. Non a caso il dato costante, nella variazione dello scenario fra oggi e ieri, è costituito dalla 'verità' del Capo che per i suoi seguaci non sbaglia, non può sbagliare, ha sempre ragione e non dev'essere confutato. E' sopra le regole, sottratto al principio di eguaglianza. Altissimo è il margine di arbitrio che gli si consente e persino si ammira sia nel pubblico a conferma della 'libertà' del potere, sia nel privato a conferma della 'superiorità' di chi lo esercita.

Nella Relazione a Mussolini dell'11 luglio 1931 il Segretario generale del GUF Carlo Scorza, mettendo in dubbio l'utilità delle conferenze, dopo aver chiesto a che gioverebbero discussioni e polemiche "sia pure educative", conclude che almeno "dei pilastri fondamentali della nostra fede ,...costituiti dal Duce, e da lui solo, nel travaglio del suo spirito", mai si debba consentire"- sotto pena di commettere sacrilegio- la misurazione e l'esame"(2).

Anche oggi - in una situazione pur così diversa dal regime - questo dato riaffiora come dimostrano le reazioni pesanti contro la stampa italiana e straniera quando formula critiche all'operato del Premier. E in un crescendo impressionante diventa reazione violenta, attacco diretto alle istituzioni neutrali - giudici, Corte costituzionale , Presidente della Repubblica - accusate di usare le loro funzioni per fini politici, denunciando come attacco persecutorio il doveroso esercizio della giurisdizione di fronte a fatti illegali , anche nei confronti della persona del Capo. Denunce fatte in modo clamoroso, talora con linguaggio volgare persino in sedi internazionali; accompagnate sempre dalla riaffermazione decisa dell'intento di cambiare la Costituzione per por fine ad ogni possibile azione di contenimento del potere del Premier (3).

Si tratta di tendenze che si manifestano in una realtà istituzionale e sociale in trasformazione e in qualche misura già trasformata, che non ha assunto ancora lineamenti del tutto definiti né una direzione certa; perciò vale la pena riconoscerle, queste tendenze, e denunciarle con la speranza di poterle democraticamente contrastare senza lasciarsi ingannare dalle vesti nuove in cui si celano : apparenze e null'altro, benché talora modellate sull'eco di esigenze reali .

1) G. ARANGIO-RUIZ, *Storia costituzionale del Regno d'Italia (1848-98)*, Firenze, 1898; ristampa, Napoli (Jovene) 1985,449 : "La maggioranza del parlamento, come già pel Depretis, diceva oggi pel Crispi ed il paese debole ripeteva come un eco: <non c'è che lui ! >".

2) A. ACQUARONE, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, Torino 1963,515ss.

3) Tutti i quotidiani dell'11 dicembre 2009 riportano i violenti attacchi alle istituzioni di garanzia fatti pubblicamente a Bonn dal Presidente Berlusconi durante il Congresso del Partito Popolare Europeo (usando un linguaggio di bassa volgarità). La Magistratura, per prima , che anziché applicare le leggi del Parlamento le sottopone al giudizio della Corte costituzionale la

I tratti essenziali del modello, che al suo inizio ha rappresentato davvero una forma nuova, sono noti. Il novecento vede apparire, nella crisi dello stato liberale, una forma di stato difficilmente assimilabile a figure del passato, pur avendo radici in concezioni lontane che ripropone e enfatizza. Ma è nuovo e diverso, perché è un fenomeno *post-democratico*.

Nel cercarne i caratteri, si notano subito gli elementi che ricorrono nelle varie definizioni, primo fra tutti il richiamo alle *'masse'*: si parla del regime totalitario come di “un'autocrazia basata sulla moderna tecnologia e sulla legittimazione di massa” (Friedrich), si sottolinea che il totalitarismo, forma moderna del dispotismo e dell'autocrazia, se ne differenzia perché anziché appellarsi al ‘diritto divino’ pretende di “rappresentare l'autentica volontà delle *masse* e del popolo” (Gurian) ⁽⁴⁾. Sottolineato è sempre il rapporto con la base che si vuole enfatizzare caricandolo di valenze potenti e decisive. Lo stato autoritario di Mussolini non è lo stato assoluto dell'*ancien régime* perché è uno stato popolare, fondato sulle masse, inteso “a interpretarne i bisogni, a formarne la coscienza civile e morale”; la massa popolare infatti - spiegava Alfredo Rocco - è incapace “di formare ...una propria volontà, meno che mai di procedere ad una scelta di uomini” ⁽⁵⁾.

Anche sotto questo profilo qualcosa ritorna, sia pure modernamente abbigliato. E non è un caso: l'esaltazione della figura del ‘Capo’, l'exasperazione della tendenza alla personalizzazione della politica, è strettamente legata alle *'masse'* perché è in nome di queste che il Capo parla pretendendo di esprimerne volontà aspirazioni, desideri, anche i meno nobili ⁽⁶⁾. Sono due poli indissolubili che si sorreggono a vicenda, senza l'uno non sopravviverebbe l'altro. *Media* e sondaggi fanno da tramite: essenziale è il *controllo* forte (se non il monopolio) dei mezzi d'informazione, la trasformazione della cultura in propaganda.

L'attenzione per i mezzi nuovi, la radio in primo luogo e il cinema, la creazione di un apposito ministero (della cultura popolare) furono accompagnati da efficaci misure relative al mezzo più tradizionale, la stampa. E' importante ricordare come oltre (e grazie) ai provvedimenti repressivi, il regime operò una trasformazione più durevole e ammonitrice: non solo un cambiamento nella direzione dei maggiori quotidiani, ma un cambiamento della stessa *proprietà*. Passano di mano la Stampa e il Corriere della sera ⁽⁷⁾; Mussolini di certo non poteva

quale “le abroga” per ragioni politiche, essendo dominata dalla sinistra, in quanto i suoi membri sono stati nominati (in verità, un terzo dei giudici) da Presidenti della Repubblica di sinistra. Giudici politici, sentenze politiche, Capo dello Stato di parte!

⁴) Oltre a D.FISICHELLA, *Totalitarismo*, Roma, 1987, M CATTANEO, *Stato di diritto e stato totalitario*, Ferrara, 1981, 127ss.

⁵) A. ROCCO, *Scritti e discorsi politici*, vol.III (*La formazione dello Stato fascista*), Milano 1938, 1146-1147. Sul tema, da ultimo C. DE FIORES, *Masse, Nazione e nazionalizzazione delle masse nella teoria giuridica fascista*, in *Il diritto costituzionale come regola*, cit. 2259ss.

⁶) E' il ‘populismo’, il “principale e più insidioso nemico della democrazia costituzionale”, A.SPADARO, *Costituzionalismo versus populismo in Il diritto costituzionale come regola e limite*, 234-235- nel quale i governanti “pretendono di avere un rapporto diretto ed esclusivo col popolo..al punto da fingere di assecondare il popolo stesso, vellicandone in realtà le più nascoste e mediocri aspirazioni”. Sottolinea la “tremenda novità delle dittature del XX secolo che hanno travolto in nome del rapporto privilegiato del Capo con il popolo, non solo ogni limite interno al sistema, ma anche ogni giustificazione esterna del potere” G. SILVESTRI, *Popolo, populismo e sovranità. Riflessioni su alcuni aspetti dei rapporti tra costituzionalismo e democrazia*, ivi, 196-197.

⁷) V. CASTRONOVO e N. TRANFAGLIA, *La stampa italiana dall'Unità al fascismo*, Bari, 1970

acquistarli personalmente, ma i nuovi, compiacenti acquirenti delle testate nazionali sanno bene ormai quale linea devono tenere!

La concentrazione del potere mediatico nel nostro sistema attuale non ha bisogno di essere sottolineata; diverso (ma non meno abile) è il percorso attraverso il quale si è realizzata. Diverso anche nella direzione: 'compiacente', qui, è stato il potere che ha aiutato in vari modi (anche con decreti *ad personam*) un gruppo imprenditoriale⁽⁸⁾, che, una volta divenuto esso stesso 'potere', si è aiutato da solo.

3.- *La noncuranza delle regole.* Caratteristica costante dei regimi autoritari è la noncuranza delle regole, della legge scritta : ciò vale per la Costituzione di Weimar come per lo Statuto di Carlo Alberto, mai espressamente abrogato dal fascismo, praticamente ignorato ma rimasto formalmente in vigore subendo continue 'deroghe'⁽⁹⁾, in un sistema in radicale contrasto con i suoi principi.

Il significato profondo di questa indifferenza, o meglio, insofferenza per le regole non è il rifiuto del *costituzionalismo*⁽¹⁰⁾.

Chiedersi se oggi si riscontri una simile tendenza è domanda retorica ; l'esperienza quotidiana lo insegna. La Costituzione repubblicana, nonostante l'espressa formalizzazione della sua rigidità, è continuamente violata nell'esercizio della funzione legislativa - governativa e parlamentare- oltre che negli atti e comportamenti di organi di vertice e persino in aperte dichiarazioni di soggetti investiti di potere politico che, sempre più spesso e con maggiore violenza, dichiarano di volerne un'altra del tutto diversa.

I *vulnera* alla Costituzione si collocano su due piani : quello degli atti formali e quello sottostante che opera nel profondo. Nel primo la violazione avviene attraverso l'approvazione di atti legislativi apertamente in conflitto con i principi repubblicani. Gli esempi , troppi e troppo noti, attraversano i diversi livelli del sistema: dalle riforme costituzionali di stampo chiaramente autoritario - respinte dal popolo col *referendum* del 2006 - che concentrano nel Premier poteri di governo e poteri legislativi in spregio ai principi del costituzionalismo democratico alterando la stessa forma di Stato⁽¹¹⁾, alle norme di legge ordinaria che stabiliscono immunità per le alte cariche dello Stato dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale una prima volta nel 2004⁽¹²⁾ e di nuovo nel 2009 (sent.n.262) dopo la riapprovazione in questa legislatura, alle numerose e asistematiche riforme

⁸) Basta ricordare i decreti legge (n. 694/1984 e n.807/1984) e del governo Craxi diretti a rendere vani i provvedimenti dei udici e garantire la televisione dell'amico Berlusconi.: su ciò A.PACE e M. MANETTI, Art.21, in *Commentario della Costituzione Branca-Pizzorusso*, Bologna, 2006,586ss.

⁹) Nonostante il fatto che le Costituzioni ottocentesche, pur non prevedendo procedimenti aggravati per la loro modifica , pretendessero di essere giuridicamente vincolanti e la superiorità giuridica sia nella natura delle Costituzioni scritte come sottolinea A.PACE, *La causa della rigidità costituzionale*, Padova, 1995,9, 65ss.

¹⁰) Del quale, come sottolinea A. PACE, *Le sfide del costituzionalismo del XXI secolo*, in *I limiti del potere*, Napoli 2008,1ss., è necessario recuperare l'essenza.

¹¹) Sul punto L. CARLASSARE, *Il Primo ministro legislatore*, in *Costituzione, una riforma sbagliata*, a cura di F. BASSANINI, Firenze, 2004, 104 ss. , un volume nel quale sessantatré costituzionalisti esprimono il loro parere sui diversi aspetti della riforma.

¹²) F. MODUGNO, P.CARNEVALE, A. PUGIOTTO, M.RUOTOLO,P.COSTANZO, *La legge Alfano sotto la lente del costituzionalista*, in *Giur. it.*, 2009, 767-792.

dell'ordinamento giudiziario, disseminate in leggi, decreti legislativi, decreti legge ⁽¹³⁾ che non hanno soddisfatto la maggioranza decisa a nuove, radicali riforme, fino alle norme sulla 'sicurezza'- che hanno suscitato inevitabili rilievi in occasione della promulgazione ⁽¹⁴⁾- contenenti disposizioni assai gravi per i diritti umani dello straniero e la previsione (artt.40-44) delle cosiddette 'ronde' che ha solleva gravi dubbi di costituzionalità e apre ad evoluzioni inquietanti ⁽¹⁵⁾ anche se per ora, contro le aspettative di chi l'ha voluta, ha suscitato pochissimo interesse nella popolazione. Per non parlare dell'ampliamento del potere di ordinanza dei sindaci ⁽¹⁶⁾, che ora vediamo all'opera con l'emanazione di disposizioni (per lo più illegittime) che incidono sugli stessi diritti costituzionali di tutti noi e non dei soli immigrati, limitati addirittura nella libertà religiosa.

Oltre che attraverso atti formali, emanati fra l'altro spesso violando le regole relative ai procedimenti stessi della loro produzione ⁽¹⁷⁾, le ferite alla Costituzione sono inferte attraverso prassi ripetute e comportamenti diretti a minarne le basi, a mutare l'assetto delle forze e degli interessi, a preparare una società *diversa* disposta ad accettare una Costituzione nuova ispirata a principi opposti a quelli che stanno a fondamento della Costituzione attuale. Non a caso i politici governativi parlano sempre più spesso di *costituzione materiale*, non certo nel significato mortatiano ⁽¹⁸⁾ ma riferendosi alla Costituzione come da loro intesa e applicata, al fine di imporre soluzioni diverse e distanti da quelle del testo costituzionale (che vorrebbero modificare in conformità, appunto, ai loro desideri). I riferimenti sono continui , lo ha fatto, ad esempio, nell'intervento alla Corte costituzionale il difensore di Silvio Berlusconi nel giudizio sulla legge Alfano che ha provocato la ferma risposta della Corte ⁽¹⁹⁾. Ma è ormai crescente la frequenza del richiamo alla necessità di adeguare la Costituzione 'vecchia' alla realtà nuova ,eliminando ogni 'impaccio' al volere del Premier.

¹³) Che – dice S., PANIZZA, *Le vicende relative alle riforme, attuate o tentate, dell'ordinamento giudiziario*, in *Temi e questioni di attualità costituzionale*, a cura di S. PANIZZA e R. ROMBOLI, Padova, 2009, 346 - confermano le tendenze a “ privilegiare la via ordinaria, lasciando almeno nella forma inalterato il quadro costituzionale, senza che ciò significhi necessariamente rinuncia ad inciderlo sul piano sostanziale”. Ma ora, con un'acceleazione impressionante, si intende avviare una fase costituente che conduca ad un sistema 'nuovo' contrapposto a quello esistente.

¹⁴) Il Presidente della Repubblica, infatti, pur promulgando la legge (il 15 luglio 2009) , non ha potuto esimersi dal formulare rilievi molteplici, non solo sulla struttura della legge stessa, ma sul suo contenuto , avendo ravvisato previsioni che gli “sono apparse...di rilevante criticità “ e sulle quali auspica “una rinnovata riflessione ,che consenta di approfondire la loro coerenza con i principi dell'ordinamento”.

¹⁵) Sulle associazioni di cittadini della cui collaborazione i sindaci possono avvalersi “al fine di segnalare alle forze di polizia dello stato o locali eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale” i dubbi sono molti : in proposito, G. BRUNELLI, *L'inquietante vicenda delle ronde*, in *Quaderni costituzionali* e M. MASSA, *I vigilanti privati e il volto pubblico della pubblica sicurezza*, in www.costituzionalismo.it (2/7/2009).

¹⁶) P. CAVALERI, *Diritti fondamentali e ordinanze dei sindaci*, in *Il diritto costituzionale come regola*, cit.,III,939ss.

¹⁷)Oppure utilizzando fonti improprie, come i decreti legge,persino contro il parere del capo dello Stato: G. AZZARITI,*Un inquietante schiaffo al Presidente della Repubblica*, in www.costituzionalismo.it, 06/02/2009.

¹⁸) C. MORTATI, *La costituzione materiale*, 1931, non intendeva certo riferirsi alla costituzione materiale come la intende oggi la maggioranza, cioè alla prassi costituzionale ,deviata e illegittima, con cui essa opera quotidianamente. Per una riflessione sulle teorie giuridiche, M.DOGLIANI; *Costituzione in senso formale, materiale, strutturale e funzionale: a proposito di una riflessione di Gunther Teubner sulle tendenze autodistruttive dei sistemi sociali*, in www.costituzionalismo.it, 17/11/2009.

¹⁹)L'avv. Pecorella, com'è noto, ha sostenuto che, essendo ormai il Presidente del Consiglio “*primus super pares*” (?) e non più “ *primus inter pares*”, era pienamente giustificato differenziare la sua posizione da quella degli altri membri del governo e perciò la legge Alfano non violava il principio di eguaglianza. Nella sentenza n.262/2009 che ha dichiarato illegittima la legge

A minare le basi del sistema costituzionale concorrono comportamenti e attività di soggetti diversi – non necessariamente in ruoli istituzionali o politici – che si avvalgono di mezzi diversi per convincere, orientare, trasformare la base sociale. Primo fra tutti è ancora il mezzo televisivo, utile veicolo di messaggi nelle trasmissioni dedicate all’informazione attraverso la scelta del modo di presentare le notizie, selezionarle e smentirle, ma soprattutto nell’*intrattenimento*, la via più utile per orientare le masse, creare desideri, attese e suggestioni, suscitare angosce e paure. Un mondo patinato e sciocco nel quale il vincente è sempre esaltato, viene continuamente riproposto in una rappresentazione distorta della realtà in cui si insinuano ‘valori’ altri che nel tempo si sedimentano e danno vita a un *humus* fertile per seminare pensieri nuovi che cresceranno e fino a divenire, alla lunga, dominanti. Finché il terreno sia pronto per cambiare anche il testo costituzionale e codificare finalmente una nuova ideologia.

Fra gli strumenti da utilizzare fondamentale è la paura⁽²⁰⁾, che è importante alimentare a giustificazione di interventi autoritari diretti al controllo sociale, più facilmente tollerati dopo l’evocazione di pericoli e nemici.

E’ questo processo insidioso che è necessario fermare.

4.- *L’ideologia*. Un’ideologia è indicata come indispensabile a caratterizzare un regime. L’ideologia del fascismo è all’inizio generica: dirà Gentile nel 1925 che “il fascismo non è un’ideologia, non è un sistema chiuso e non è neanche veramente un programma se per programma s’intende un disegno preconcepito e proiettato nell’avvenire”; piuttosto il fascismo è azione (“la dottrina del fascismo è nella sua azione”) ed è al tempo stesso “atteggiamento spirituale”⁽²¹⁾. I suoi valori reali, di conservazione, appaiono tuttavia già chiari prima della presa del potere: “*Il capitalismo non è soltanto un apparato di sfruttamento* - scrive Mussolini sul Popolo d’Italia nel 1921⁽²²⁾- “è un’elaborazione di valori, fattasi attraverso i secoli. Valori, oggi, *insostituibili*”. Il profilo del regime, così, è già delineato. Significative sono le rivendicazioni di aver sconfitto il bolscevismo⁽²³⁾ come i richiami al Cristianesimo: non a quello dei primi secoli, “una sorta di bolscevismo mistico” che affermando l’eguaglianza di tutti gli uomini “minava la solida gerarchia della società romana e ne distruggeva la base economica”, ma alla “possente organizzazione della Chiesa romana, forza formidabile di ordine e disciplina civile”⁽²⁴⁾. L’uso politico della religione come strumento di ordine sociale! Anche questo si ripete.

Alfano, la Corte costituzionale (al punto 7.3.2.3.1) smentisce questa singolare tesi, negando che nel nostro sistema costituzionale al Presidente del Consiglio sia riconosciuta una posizione di preminenza nei confronti dei ministri.

²⁰) In proposito richiamo anche qui, come già in più occasioni, F. NEUMANN, *Lo Stato democratico e lo stato autoritario*, Bologna, 1973, in particolare 113ss., la cui lettura, oggi più che mai, dimostra la sua attualità.

²¹) G. BOATTI, *Preferirei di no*, cit. 33.

²²) A. ASOR ROSA, *La cultura*, in *Storia d’Italia dall’Unità ad oggi*, vol. IV, t.2, Torino, Einaudi, 1975, 1378-1379.

²³) I riferimenti in A. ROCCO, *Scritti e discorsi politici*, cit. 1117-1118.

²⁴) Interessanti le dure parole di A. ROCCO, *Scritti e discorsi politici*, cit. 1120-1121.

Ma il fascismo si descrive soprattutto in negativo: “noi rappresentiamo l’antitesi netta, categorica, definitiva...degli immortali principi dell’89” dichiara Mussolini. L’antitesi con la Rivoluzione francese, così programmaticamente dichiarata, non è altro che il rifiuto dello stato di diritto democratico e dei suoi presupposti: se il XIX fu il secolo dell’individuo ”si può pensare che questo sia ...il secolo dello Stato” , “se il XIX secolo è stato il secolo del socialismo, del liberalismo, della democrazia”, il XX è “il secolo dell’autorità, un secolo di destra, un secolo fascista”.

Le previsioni di Mussolini non si sono avverate: dopo il 1945 socialismo, liberalismo, democrazia sono tornati più forti, rinvigoriti dalla loro violenta negazione ; il ‘900 anziché il secolo dell’autorità , il secolo dello stato, è tornato ad essere il secolo dell’individuo, o meglio della persona.

Cosa può dirsi del tempo che ora viviamo, del XXI secolo?

5.- Segue: *l’interpretazione autoritaria della democrazia e i riflessi sulla forma di governo.*

Oggi si parla di *ideologia neo-totalitaria*⁽²⁵⁾, “una strana e micidiale mistura di liberismo economico estremo, giacobinismo istituzionale e stalinismo politico”. Ma, a parte alcune pragmatiche oscillazioni (sul liberismo ad esempio), le linee portanti, come nel passato, si segnalano principalmente in *negativo*. Chiaro era per il fascismo il ‘no’ al socialismo, alla democrazia, al liberalismo : oggi, se il solo tratto negativo dichiarato è il ripudio del comunismo, agitato ancora come uno spettro benché da tempo defunto⁽²⁶⁾, altre negazioni simili a quelle del passato rivelano ben maggiore consistenza seppur non dichiarate.

Democrazia e liberalismo, a parole, sono esaltati, ma sostanzialmente negati dall’interpretazione autoritaria e distorta che ne viene data. E’ un’alterazione di senso che li coinvolge entrambi: la maggioranza è sovrana , non sopporta limiti; il Capo, in quanto eletto dal popolo che gli ha *trasferito la sovranità*, è necessariamente sovrano. Le regole non lo riguardano. Siamo fuori dalla democrazia costituzionale o forse, dalla ‘democrazia’ comunque aggettivata⁽²⁷⁾). Le minoranze sono un ingombro fastidioso; il principio maggioritario, nella sua absolutezza, è l’unico che vale ⁽²⁸⁾. Lo stesso concetto di rappresentanza politica è in gioco, come del resto emerge dalle chiare parole del Premier che ,non da oggi, definisce l’Assemblea eletta un “Parlamento di figuranti” ⁽²⁹⁾: il voto degli elettori non ha senso per la scelta dei ‘rappresentanti’, ma soltanto come scelta del Premier. Una bella applicazione delle teorie della ‘democrazia immediata’!

²⁵) G. SILVESTRI, *Sovranità popolare e magistratura*, in *La sovranità popolare nel pensiero di Esposito, Crisafulli, Paladin*, a cura di L. CARLASSARE, Padova , 2004,252.

²⁶) Interessano i rilievi di I. DIAMANTI, *Il neo-anticomunismo: personaggi e interpreti*, la Repubblica,15 /11/2009.

²⁷) “La ragione per la quale il potere deve essere frenato da altro potere è nella pluralità dell’unico, integro, indivisibile titolare legittimo del potere. È nell’inammissibilità conseguente che il potere sia esercitato da chiunque altro non sia la pluralità stessa. A meno che non si tratti dell’esercizio di un potere determinato, limitato, condizionato da forme e per ambiti circoscritti e dalla stessa pluralità consentiti. Quindi solo per fini che non implicino, non impegnino, non intacchino l’integrità del potere del *demos*” G. FERRARA, *Democrazia costituzionale*, in *Il diritto costituzionale come regola*, cit., V°, 1908.

²⁸) Su tale principio e sui suoi effetti rinvio alle considerazioni svolte in *Maggioritario*, www.costituzionalismo.it.

²⁹) Come ha dichiarato il presidente Berlusconi in occasione delle ultime elezioni politiche

Tornano in mente, di nuovo, parole del passato. Nel presentare alla Camera la riforma elettorale, Mussolini dice: "Tra le molte concezioni della rappresentanza(...) una cosa sola va rigidamente affermata: che la massa dei cittadini intende che l'Assemblea eletta sia la più capace a costituire un Governo (...) atto a risolvere nel modo più rapido, fermo e univoco tutte le molteplici questioni che nella vita quotidiana si presentano, non impacciato da preventive compromissioni, non impedito da divieti insormontabili, non soffocato da dissidi, non viziato dall'origine da differenze ingenite di tendenze e di indirizzi". E dunque l'*elezione* va intesa "più come atto di selezione del Ministero che come definizione della rappresentanza" destinata a un ruolo considerato "del tutto secondario"⁽³⁰⁾.

Ma non è soltanto una questione di distorsione dei concetti; la democrazia è in gioco per le rotture del principio di eguaglianza da cui è indissolubile⁽³¹⁾, e, come sottolinea Livio Paladin⁽³²⁾, sta alla base dello stesso concetto di cittadinanza. L'introduzione di norme a favore di alcuni, di norme discriminatorie a sfavore di altri è continua: se il regime differenziato di fronte alla giurisdizione per le alte cariche dello Stato è un vistoso esempio di ingiustificato privilegio⁽³³⁾, non meno gravi, per il danno sociale che producono, sono i ripetuti condoni, da ultimo lo 'scudo fiscale', un favore odioso perché favorisce chi ha agito in modo illegale a danno della collettività, così come le progettate norme sulle intercettazioni telefoniche dirette, nella convinzione comune⁽³⁴⁾, a tutelare il Premier e vari i politici riducendo il rischio di incorrere in guai giudiziari. Sull'altro versante stanno, altrettanto gravi, le norme che discriminano in primo luogo gli stranieri negli stessi diritti fondamentali. Pur promulgando la legge recante "Disposizioni in materia di pubblica sicurezza" (15 giugno 2009) il Presidente Napolitano (come ho già ricordato) fra le "previszioni di rilevante criticità" segnala l'attribuzione del nuovo reato di immigrazione clandestina alla cognizione del giudice di pace che disegna "un 'sottosistema' sanzionatorio non coerente con i principi generali dell'ordinamento". Ma diseguaglianze forti (cui si è fatta ormai l'abitudine) si registrano sovente, in particolare nella distribuzione e nel reperimento delle risorse; per non parlare dell'eguaglianza sostanziale che sembra cancellata dalla Costituzione⁽³⁵⁾. La discriminazione dei 'diversi', delle minoranze deboli - lavoratori compresi - si manifesta oggi in modo crescente

Torna l'uso politico della religione, l'ossequio puramente verbale alla Chiesa istituzione (non certo al cristianesimo) che si cerca di compiacere approvando leggi limitative di libertà della persona che nulla costano

³⁰) M.S. PIRETTI, *Le elezioni*, cit. 251.

³¹) L. CARLASSARE, *Sovranità popolare e stato di diritto*, in *Valori e principi dell'ordinamento repubblicano*, a cura di S. LABRIOLA, Bari 2006, I, II, 163ss.

³²) L. PALADIN, *Il principio costituzionale di eguaglianza*, Padova, 1952.

³³) Per tutti, A. PACE, "Cinque pezzi facili": *l'incostituzionalità della legge Alfano*, in *I limiti del potere*, cit. 189 ss.

³⁴) *Una legge che piace alla Casta*, è il titolo di un articolo di L. RICOLFI sulla *Stampa* del 15 giugno 2009.

³⁵) Qui s'innesta l'altra preoccupante somiglianza col passato: il mancato rispetto del valore della *persona* e della sua *dignità*, un valore *universale*. Oggi, a parole la difesa della 'libertà' degli individui è posta addirittura nel nome della formazione politica che ci governa. Ma la persona umana nella sua 'dignità' è di continuo violata e offesa nel concreto della normazione e della prassi. Dignità e lavoro marcano insieme, la Costituzione è esplicita: eppure oggi il lavoro è trattato come merce, i lavoratori mancano di ogni tutela nei salari (ben al di sotto di quanto serve per assicurare una vita 'dignitosa' come la Costituzione prescrive) e nella sicurezza sul lavoro di cui, nonostante le morti ripetute e i continui richiami del Presidente della Repubblica, non soltanto non si rafforza la tutela, ma anzi si registra un passo indietro rispetto alla legislazione del precedente governo.

al potere ,o imponendo l'esibizione di simboli - il cui valore profondo è continuamente offeso da comportamenti pubblici e privati- che segnano divisioni fasulle sfruttabili a fini elettorali. Purché, s'intende, la Chiesa non riaffermi i principi di carità, essenza del cristianesimo, che sicuramente 'costano', sfiorano l'assetto economico, condannano il rifiuto del diverso. Quando li riafferma (come spesso accade) la Chiesa non viene seguita, le sue parole sono volgarmente contestate e l'ossequio finisce (³⁶).

6.- *Il legame fra la prima e la seconda parte della Costituzione* L'attenzione, in Assemblea costituente, era rivolta alla persona umana , al suo sviluppo, ai suoi diritti, che necessariamente richiede il ripristino del quadro ordinamentale indispensabile a realizzarla. In primo luogo il ripristino dello *Stato di diritto* e dei suoi principi - separazione dei "poteri", eguaglianza, legalità , subordinazione di governo e amministrazione alla 'legge', diritto di agire in giudizio , Magistratura indipendente. E dunque la ricostituzione delle strutture organizzative travolte dal regime , a cominciare da un Parlamento liberamente eletto, e la predisposizione di solide garanzie : una Costituzione di cui la maggioranza non possa di disporre , un organo neutrale e indipendente , la Corte costituzionale, a garantirla.

Ora tutto questo è in discussione.

Non la prima parte della Costituzione, si è continuato a ripetere per lunghissimo tempo, non libertà e diritti; soltanto la seconda parte si andrà a riformare, quasi siano scindibili(³⁷). Ma ormai anche questa finzione è superata: superata ogni remora, in un crescendo rapido e inquietante, ormai si dichiara apertamente di voler modificare l'intera Costituzione, iniziando dall'art.1, com'era del resto prevedibile e addirittura inevitabile data l'unità e coerenza della Costituzione.

Si vuole modificare innanzitutto la forma di governo, esaltando i poteri del Premier, rispetto ai ministri (non più *primus inter pares*), rispetto al Parlamento , rispetto al Capo dello Stato : il Presidente del Consiglio ha ripetuto spesso che vanno 'riconfigurati' i rapporti fra le due istituzioni (il verso della riconfigurazione è chiaro). Si vuole modificare il Consiglio Superiore della Magistratura, la 'giustizia' nel suo insieme, persino la Corte costituzionale (³⁸). Nulla è risparmiato.

In attesa che il nuovo assetto sia consacrato in Costituzione , nei fatti il Parlamento è da tempo in secondo piano, dominato dal governo. Un Parlamento 'per approvare', dove l'opposizione resa ininfluenza dal sistema

³⁶) Ricordo il recente attacco della Lega all'arcivescovo di Milano, 'reo' di avere pronunciato parole di carità e amore conformi al Vangelo, attacco che il Segretario di Stato vaticano, cardinale Bertone, il giorno dell'Immacolata (8dicembre 2009) ha condannato come attacco alla Chiesa tutta.

³⁷) Sulla stretta connessione(su cui insiste da tempo ,in particolare, M.LUCIANI) , da ultimo, A.D'ANDREA, *Gli affanni della nostra democrazia costituzionale*, in *Il diritto costituzionale come regola*, cit. V°,1852,1859, il quale sottolinea come lo smantellamento delle strutture dello Statuto albertino da parte del fascismo "abbia proceduto di pari passo" con la negazione delle libertà.

³⁸)Lo ha ribadito con violenza il presidente Berlusconi parlando a Bonn durante il Congresso del PPE, ma non è un discorso nuovo. Da tempo se ne parla ,e in un Convegno della Fondazione Basso tutti i Presidenti emeriti della Corte costituzionale, di qualunque provenienza e orientamento, si pronunziarono contro le diverse modifiche proposte: C. RODOTA' (a cura di), *Riformare la Corte costituzionale?* Roma,2004.

elettorale ⁽³⁹⁾, non è in grado di incidere sull'esito delle votazioni, e la maggioranza, una schiera di 'rappresentanti' del popolo sovrano destinata al solo compito di *votare in conformità* alle indicazioni di chi li ha nominati (grazie, anche qui, sistema elettorale), conta ben poco. Un Parlamento di figuranti l'ha definito il 'monarca' nell'ultima campagna elettorale, rispondendo a domande sulle candidature: tutte ininfluenti, dato il compito gregario assegnato agli eletti. E' l'idea debole di Parlamento, composto da persone scelte per l'assoluta fedeltà al capo. La produzione normativa delle legislature dominate dal centro-destra ben lo dimostra. L'elenco è nutrito⁽⁴⁰⁾. Persino la riforma della Costituzione è stata veloce. In questa legislatura la situazione non è mutata: la riproposizione della sospensione dei processi (legge Alfano) seguita alla dichiarazione di illegittimità della precedente (legge Schifani), essa pure recentemente annullata, è sufficiente esempio della veloce obbedienza del parlamento 'sovrano'⁽⁴¹⁾.

Nonostante l'egemonico potere del Presidente del Consiglio, che ha praticamente neutralizzato le altre istituzioni politiche, la necessità di rafforzarlo ulteriormente è un discorso ricorrente. E trova, talora, positiva risposta. L'esperienza del passato non ha insegnato nulla?

7.- *Il significato dell'elezione secondo Alfredo Rocco ; inquietanti analogie.* Storia e memoria devono aiutare : le novità introdotta dal regime autoritario al sistema statutario toccarono, nel contempo, i diritti, la forma dello Stato e l'organizzazione del potere. Il ripudio dello stato di diritto va insieme al ripudio della sovranità popolare, sostituita dalla 'mobilitazione' delle masse . In gioco è, subito, la rappresentanza politica.

Il concetto di rappresentanza espresso da Mussolini ⁽⁴²⁾ è centrale nel pensiero del regime. Essendo le masse, incapaci di procedere alla scelta di uomini - spiegava Alfredo Rocco- è con la designazione del Gran Consiglio del fascismo che "l'elezione del deputato può dirsi compiuta, salva la condizione della *ratifica* del corpo elettorale" che non è dunque chiamato a scegliere, ma ad *approvare* la scelta già compiuta della *lista predisposta*. L'elezione "è ridotta perciò ad una semplice espressione di consenso in confronto a un sistema di Governo". Tuttavia - Rocco ci tiene a precisare subito, per non creare equivoci - "non è in omaggio ad una supposta sovranità dell'elettore che si chiede il suo consenso (...), ma per saggiare il suo stato d'animo, per

³⁹) Una strana specie di Governo parlamentare che non trae "la sua forza politica dal Parlamento, ma dal fatto di poter governare senza essere condizionato dal Parlamento, senza peraltro essere costretto a privarsi della collaborazione fattiva, per quanto largamente subordinata, di quest'ultimo" dice S.STAMMATI, *Riflessioni su democrazia, rappresentanza e responsabilità*, in *Il diritto costituzionale come regola*, cit., V°, 2083, che parla di "rappresentanza sbagliata" influenzata da una legislazione elettorale anomala fin dalla fase di selezione delle candidature e di formazione delle liste (20059ss.).

⁴⁰) La legge sulle *rogatorie internazionali*, sul *falso in bilancio*, sul *legittimo sospetto*, sulla *sospensione dei processi alle alte cariche* dello Stato; sulla *prescrizione*, sulla *radiotelevisione*, la *riforma elettorale*.

⁴¹) Se la formazione delle leggi non obbedisce "a principi di garanzia interni alle istituzioni parlamentari, sarebbe pura illusione pensare che quanto le minoranze perdono nel procedimento legislativo possano riconquistare per l'intervento salvifico del Capo dello Stato, della Corte costituzionale, di un referendum popolare" G. SILVESTRI, *Popolo, populismo e sovranità*, in *Il diritto costituzionale come regola*, cit. V°, 2001.

⁴²) *Supra*, § 5.

mantenere cioè sempre meglio il contatto fra lo Stato e le masse” (⁴³). Un’anticipazione dei sondaggi , insomma, in un tempo in cui non erano ancora di moda!

8.--*Quali difese oltre al referendum oppositivo?*

Contro il vento autoritario che soffia sempre più forte , dato l’indissolubile legame della prima con la seconda parte della Costituzione, forse l’unica difesa praticabile sembra ora salvare intanto quest’ultima da mutamenti che ne alterino la sostanza usando il referendum ‘oppositivo’ previsto dall’art.138 (chiamarlo ‘approvativo’, o peggio, ‘confermativo’ è del tutto improprio) (⁴⁴). Assai difficile, infatti, se permane l’attuale situazione politica è l’altra indispensabile difesa : battersi per la sostituzione dell’attuale legge elettorale con una legge nuova che ridia valore alla rappresentanza. Ma qui entrano necessariamente in gioco i *partiti*, indispensabili per ogni ripresa democratica : è questo forse il punto di maggior criticità, che rischia, se non risolto, di diminuire fortemente le capacità di resistenza del sistema. Della situazione dei partiti molto si è parlato sottolineando la loro trasformazione (⁴⁵). Mi limiterò perciò a ricordare ancora una volta l’insegnamento di Costantino Mortati che definiva il partito “*parte totale*” che “esprime una concezione parziale degli interessi della collettività caratterizzata dal perseguimento di certe finalità specifiche che differenziano ogni partito dall’altro”, ma “*politico*”, perché le “inquadra in una visione generale dei bisogni della vita associata”. Sottolineando che è per il “perseguimento di principi superindividuali” che i partiti si differenziano dalle fazioni “*rivolte a sostenere determinate persone*”. E’ difficile affermare che siano queste, oggi, le caratteristiche di tutti i partiti italiani. Semmai la forza di aggregazione, per la maggioranza, è costituita proprio dall’attrazione della persona del Capo (⁴⁶); mentre la forza aggregante dei partiti all’opposizione è fortemente diminuita per ragioni molteplici e complesse, non ultima l’affievolita capacità di progettare se non, addirittura, di pensare ‘politicamente’.

E allora? Sono ipotizzabili nuove *garanzie giuridiche* ? Il ricorso preventivo alla Corte costituzionale , da parte di minoranze parlamentari o del Capo dello Stato, che bloccasse leggi illegittime non consentendone l’ingresso nel sistema normativo sarebbe certamente una forte e decisiva difesa. Ma anche per questo rimedio le prospettive di un accordo delle forze politiche per realizzarlo sembrano davvero lontane. Non è nuovo, del resto, il suggerimento di introdurre il ricorso preventivo pensando al modello francese (*la saisine parlementaire*) che consente ad una minoranza parlamentare di sottoporre una legge al giudizio di costituzionalità prima della sua entrata in vigore. Funziona in Francia, dove i timori di un uso strumentalmente

⁴³) A. ROCCO, *cit.*,932ss,939, 1098.Si veda anche *supra*,§5 e nota 29.

⁴⁴) Non c’è infatti nulla da confermare o approvare: se nessuno chiede il referendum la legge viene promulgata ed entra in vigore. L’interesse a chiederlo, correttamente, è di chi *non vuole* che la legge costituzionale entri nel sistema, modificando la Costituzione attuale . La prassi cui abbiamo assistito, di richieste dal duplice scopo provenienti da parti opposte, oltre a confondere l’elettorato, fanno smarrire il significato forte e oppositivo del referendum costituzionale, arma nelle mani del popolo per difendere la Costituzione.

⁴⁵)cfr. L.CARLASSARE, *Principi costituzionali, sistema sociale, sistema politico*, in *La Costituzione ieri e oggi*, Accademia nazionale dei Lincei, Roma, 2009, 138-142.

⁴⁶) *Supra*,§ 1.

politico con effetti paralizzanti sull'attività legislativa sono stati smentiti dalla prassi (⁴⁷). Da tempo prospettato da vari studiosi, sembra oggi assolutamente irrealizzabile in un clima volto a deprimere le minoranze e non certo a valorizzarle dotandole di strumenti giuridici nuovi .

Potrebbe forse essere meno difficile l'introduzione di un ricorso diretto, da usare come rimedio estremo, affidato a un istituzione neutrale?

Recentemente Leopoldo Elia (⁴⁸) si soffermava su una diversa ipotesi di ricorso preventivo attivato dal Presidente della Repubblica in casi limite. Un potere da usare prima della promulgazione; particolarmente utile , mi sembra, nei confronti di leggi costituzionali cosa che Elia, pur deprecando la gravità della 'scopertura', non ritiene possibile. E' difficile invero pensare al ricorso presidenziale dopo un referendum popolare favorevole alla riforma; meno difficile qualora il referendum non sia stato chiesto e persino quando la legge sia stata approvata con la maggioranza dei due terzi. Del resto ci sarebbe un argomento forte : l'obbligo, comunque, del Presidente della Repubblica di *non promulgare* la legge costituzionale che abbia superato i limiti 'invalicabili' indicati dalla giurisprudenza della Corte. Sarebbe in gioco la sua stessa responsabilità ai sensi dell'art. 90. Come garante dell'integrità del sistema il suo dovere è preciso ; altrimenti sarebbe anche lui imputabile per attentato alla Costituzione (⁴⁹)

Se l'opposizione avesse forza contrattuale sufficiente, potrebbe porre l'approvazione di questa modifica costituzionale come condizione preliminare ad ogni dibattito sui progetti di riforma che la maggioranza governativa intenda presentare. Non sarebbe del tutto impensabile, anche perché è un modo razionale di risolvere la delicata questione della promulgazione e dello spazio consentito al Capo dello Stato in quella sede.

La sua stessa posizione sarebbe di certo meno difficile, limitandosi a mettere in moto un controllo, passando poi la responsabilità della decisione alla Corte : l'intervento di entrambe le massime istituzioni di garanzia dovrebbe assicurare tutte le parti politiche.

⁴⁷)Come ha ribadito L. FAVOREAU,rispondendo ad una precisa domanda nel Convegno di Ferrara del 2.3 maggio 1997,in *Il diritto costituzionale a duecento anni dall'istituzione della prima cattedra in Europa*, a cura di L. CARLASSARE, Padova, 1998,170ss.

⁴⁸ L.ELIA, *I principi supremi presi sul serio*, in *Scritti in memoria di Vittorio Sgroi*, a cura di G. GIACOBBE Milano, 2008, 834 ss.: "La riforma avrebbe almeno tre vantaggi: doterebbe il Presidente della Repubblica di un potere, il cui esercizio, presente sempre come minaccia, avrebbe un forte effetto dissuasivo anche su un'ampia maggioranza malintenzionata; responsabilizzerebbe il Presidente, non più coperto dal comodo automatismo dell'obbligo di promulgare comunque in seconda battuta; da ultimo costringerebbe la Corte a trarre tutte le conseguenze necessarie dalla definizione di un principio come supremo." Naturalmente, aggiunge l'autore, si dovrebbe trattare di casi limite.

⁴⁹) Questa mi sembra una conclusione sicura: rinvio a L.CARLASSARE; *Art.90*,in *Commentario della Costituzione a cura di Branca*, Bologna, 1983.

L'accoglimento di questa proposta non sarebbe del tutto impensabile, dicevo; ma è certamente poco probabile permanendo la situazione politica attuale insieme alla debolezza dell'opposizione. E allora, oltre alla difesa delle strutture dello Stato democratico di diritto con ogni mezzo consentito, cosa rimane?

Solo la cultura, potrebbe essere la risposta, che in ogni caso è condizione indispensabile per la possibilità stessa di quella difesa.

9.-*La cultura è una garanzia? La resistenza negli Atenei in tempi difficili.* I giuristi I rischi attuali, sottolineano da tempo i politologi⁽⁵⁰⁾, derivano dalle tendenze di una società di massa dove si riscontra un'alta disponibilità della popolazione alla mobilitazione da parte delle élites, che rende particolarmente vulnerabili le istituzioni democratiche.

Quali sono le garanzie possibili? Importanti studiosi⁽⁵¹⁾ hanno indicato la *cultura*: ma, così com'è oggi, può davvero funzionare?

Nella Relazione a Mussolini già menzionata, il Segretario generale del GUF Carlo Scorza (11 luglio 1931) segnala che le “masse universitarie non sono ancora quali il Duce le vuole”, indicando fra le cause di questa incompiuta fascistizzazione il fatto che l'azione del Partito “non riesce a combattere *la pernicioso azione non fascista, afascista ed antifascista dei professori avversi al Regime*”⁽⁵²⁾. La soluzione che ha in mente è drastica e bene espressa dal quesito che ritiene di dover porre “modestamente” a proposito delle conferenze: “Sono essere veramente indispensabili?”⁽⁵³⁾ A suo avviso infatti “il Duce e il Regime non hanno bisogno di cervelli polemici che si smarriscono dietro astruserie”, ma di “cuori che sappiano...resistere anche alla più rodente etisia del dubbio”⁽⁵⁴⁾. Il pensiero critico è del tutto bandito.

E' interessante per noi ricordare che l'azione dei professori avversi al Regime aveva fatto da barriera, anche se solo in parte. Ma una 'parte' che si dimostrò importante. Benché sconfitto dalla violenza, il pensiero libero rimase: il clima universitario, successivamente, cambiò, mai però completamente nonostante la pesante ingerenza del regime nelle strutture universitarie⁽⁵⁵⁾. Un filo continuo, e non sempre soltanto sotterraneo, percorse la vita degli Atenei; intorno a docenti illustri e coraggiosi, talora proprio in ragione delle loro lezioni, si aggregarono i giovani nei movimenti di liberazione. A Padova, ad esempio, fu dopo una lezione di Concetto Marchesi sui Gracchi che un gruppo di studenti della Facoltà di lettere e filosofia, allevati dal fascismo in seno al GUF, prese coscienza della situazione e da quel momento si inserì nel percorso resistenziale.

⁵⁰) Ad esempio D. FISICHELLA, *Totalitarismo*, cit. 107.

⁵¹) In particolare F.NEUMANN, *Lo stato democratico e lo stato autoritario*, cit.; da ultimo A.SPADARO, *Costituzionalismo versus populismo*, cit.2040ss.

⁵²) A.ACQUARONE, *L'organizzazione dello Stato totalitario*,cit 516-517.

⁵³)A. ACQUARONE, *L'organizzazione*, cit., 515.

⁵⁴) Nella Relazione a Mussolini è a questo punto che il Segretario generale del GUF Carlo Scorza dopo aver chiesto a che gioverebbero discussioni e polemiche, “sia pure educative”, conclude, come ho già ricordato, che almeno del Duce, mai si debba consentire “ sotto pena di commettere sacrilegio- la misurazione e l'esame”.

⁵⁵) Le nomine ministeriali dei Rettori e di altre autorità accademiche.

Non fa testo l'esiguo numero di coloro che si rifiutarono di prestare il *giuramento* di fedeltà al regime, pensato da Gentile : non solo considerando che non tutti avevano la possibilità e il coraggio di affrontare le conseguenze del loro rifiuto mettendo a rischio le famiglie, ma soprattutto per un'altra fondamentale ragione. Una ragione forte che molti di noi potrebbero oggi sicuramente condividere : *non perdere la possibilità di farsi ascoltare.*

Quel numero esiguo di non giuranti va raffrontato infatti alle moltissime firme raccolte dal *Manifesto Croce*, apparso sul *Mondo* il 1° maggio del '25 come risposta al *Manifesto degli intellettuali del fascismo* redatto a Bologna il 21 aprile del 1925, Manifesto, quello di Croce, che voleva essere "una reazione contro quel metodo che pretenderebbe piegare l'intellettualità a funzioni di *instrumentum regni*"⁽⁵⁶⁾. Numerosi studiosi che pure lo avevano firmato preferirono giurare per non abbandonare il campo e non lasciare libero spazio ai professori fascisti pronti a sostituirli (come avvenne poi, in seguito all'espulsione dei professori ebrei) con soddisfazione e beneficio del regime che avrebbe visto spegnersi (spontaneamente) le voci difformi. Uno di questi fu appunto Concetto Marchesi che continuò a svolgere le sue funzioni – per breve tempo anche le funzioni di Rettore – lasciandole soltanto per allontanarsi in prossimità di un inevitabile arresto, dopo aver difeso pubblicamente , con coraggio e fermezza, la libertà e dignità della Aule universitarie offesa dalla presenza arrogante delle Milizie fasciste all'inaugurazione dell'Anno accademico 1943-44, da lui aperto in nome "dei lavoratori, degli scienziati e degli artisti"⁽⁵⁷⁾). Rimanendo all'Università, aveva potuto organizzare 'giustizia e libertà' insieme a Egidio Meneghetti, altra importante figura che raccoglieva, a farmacologia, il pensiero dissidente , come lo raccolse , con l'arrivo a Padova di Norberto Bobbio, l'istituto di filosofia del diritto. Quelle voci non si sono spente, il seme era gettato e venne raccolto.

Un bel complimento per i nostri colleghi di allora quel richiamo alla " perniciosa azione non fascista, afascista ed antifascista dei professori avversi al Regime" fatto da Carlo Scorza nella sua Relazione a Mussolini ! Potremmo dire altrettanto oggi ? Le garanzie della cultura funzionano ancora? Le Università sono in grado di trasmettere ideali, convinzioni, principi? Insegnamenti semestrali (vale a dire bimestrali , da ottobre a metà dicembre, gennaio è già tempo di esami) che non lasciano spazio ad approfondimenti seminariali, a riflessioni serie e a dialoghi fruttuosi difficilmente consentono di seminare dubbi e generare pensieri.

In ogni caso, perché le garanzie della cultura possano funzionare non bastano le sedi ufficiali, è importante che l'ambiente culturale esterno lo consenta ⁽⁵⁸⁾. La caduta del pensiero critico , il discredito che lo circonda e il fastidio che provoca lasciano sgomenti. Non è tanto una questione di propaganda; è piuttosto il banale, il volgare che oggi tarpa lo spirito. La lotta perché la scuola pubblica non sia abbandonata ma diventi sostegno

⁵⁶) Citato da G. BOATTI, *Preferirei di no*, Torino (Einaudi) 2001,37.

⁵⁷) Le parole da lui pronunciate per l'inaugurazione del 722° anno accademico il 9 novembre 1943 , dopo aver cacciato materialmente- insieme ad altri i miliziani che entrarono armati nell'Aula magna sono state spesso ricordate anche dallo stesso BOBBIO, che ha vissuto quegli anni: *Concetto Marchesi e l'Università di Padova*, a cura di G.ZACCARIA, Padova 2003,73ss.

⁵⁸)Sull'essenzialità della cultura per la democrazia, vedi ora, M. GIAMPIERETTI, *Cultura e democrazia fra Costituzione e realtà*, in *Il diritto costituzionale come regola*, cit. V°,1919ss.

effettivo alla formazione dei giovani è dunque l'obiettivo primo. C'è un fermento nel corpo sociale che impone d'impegnarsi perché non vada disperso.

E la cultura giuridica ? Anche questa ha un ruolo decisivo e gravi responsabilità. Ci ricorda Alexis de Tocqueville⁵⁹) che “a fianco di un despota che comanda, si trova sempre un giurista che legalizza e dà sistema alle volontà arbitrarie e incoerenti del primo”. I re “sanno costringere momentaneamente gli uomini ad obbedire...i giuristi possiedono l'arte di piegarli, quasi volontariamente, ad un'obbedienza durevole.” E “dove queste due forze s'incontrano, si stabilisce un dispotismo che lascia appena respirare l'umanità” .

⁵⁹) *Frammenti storici sulla rivoluzione francese*, trad. it., Milano 1943,89.